

# **COMITATO FIERA AGRICOLA E ZOOTECNICA DI MILANERE**

**DISCIPLINARE DEL MERCATO  
RISERVATO ALL'ESERCIZIO DELLA  
VENDITA DIRETTA DA PARTE DEGLI  
IMPRENDITORI AGRICOLI GESTITO  
DAL "COMITATO FIERA AGRICOLA E  
ZOOTECNICA DI MILANERE" AI SENSI  
DEL D.M. 20 NOVEMBRE 2007**

**Domenica 26 ottobre 2025  
Frazione di Milanere  
Comune di Almese**

### **Articolo 1 – Istituzione e tipologia**

È istituito per domenica 26 ottobre 2025, ai sensi del D.M. 20 novembre 2007, il mercato riservato all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli in Via Milanere, Via Borgo Nuovo, Via della Chiesa e Via Torino del Comune di Almese. Tale evento si prefigge il compito di promuovere aziende agricole, artigiani e realtà commerciali del territorio che valorizzino:

- Prodotti locali, stagionali e tipici del territorio;
- Tradizioni artigianali e gastronomiche della comunità;
- Storia ed identità culturale locale.

Il mercato si svolge nella giornata di domenica dalle ore 8:00 alle ore 18:00.

In caso di sopravvenute esigenze, il mercato potrà essere ricollocato in un'altra area o annullato.

### **Articolo 2 – Coordinamento e gestione del mercato**

L'organizzazione e gestione del mercato è affidata al Comitato Fiera Agricola e Zootecnica di Milanere (di seguito "Comitato") che si può avvalere della collaborazione delle altre associazioni del territorio.

L'area destinata alla vendita potrà essere occupata da un massimo di 44 produttori agricoli.

L'area destinata alla vendita potrà essere occupata anche da 38 artigiani e/o operatori commerciali del territorio. Gli artigiani e/o operatori commerciali dovranno porre in vendita prodotti e manufatti attinenti a quanto espresso nell'Articolo 1 del presente regolamento.

L'area destinata alla vendita potrà essere occupata anche da 33 operatori del proprio ingegno. Gli operatori del proprio ingegno dovranno porre in vendita prodotti e manufatti attinenti a quanto espresso nell'Articolo 1 del presente regolamento.

L'area destinata alla vendita potrà essere occupata anche da operatori artigianali e/o commerciali che effettuino la preparazione e somministrazione sul posto di prodotti alimentari a condizione che i prodotti proposti siano attinenti a quanto espresso nell'Articolo 1 del presente regolamento.

Il Comitato designa un Responsabile del mercato, che cura i rapporti con il Comune di Almese ed è responsabile della corretta applicazione del presente disciplinare.

L'attività di vigilanza e controllo compete alla Polizia Locale.

### **Articolo 3 – Operatori e prodotti ammessi**

Possono partecipare gli imprenditori agricoli, singoli o associati, così come definiti dall'art. 2135 del C.C. modificato dall'art. 1, comma 1 e 2 del d. Lgs. 228/01, iscritti nel Registro di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 6, del D. Lgs. 18 maggio 2001 n. 228, la cui azienda agricola abbia sede, nell'ordine:

- nel Comune di Almese;
- nei Comuni limitrofi;
- nei Comuni della Valle di Susa;
- nei Comuni della Provincia di Torino;
- nei Comuni della Regione Piemonte.

Per le sole produzioni non tipicamente regionali possono essere ammessi imprenditori agricoli di cui al paragrafo precedente provenienti da altre Regioni d'Italia.

L'attività di vendita nel presente mercato è esercitata dai titolari dell'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola, dai relativi coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa purché indicato sulla carta di esercizio.

Considerate le finalità di promozione e valorizzazione dei prodotti tipici del territorio, il Comitato avrà cura di garantire al consumatore, mediante la selezione degli imprenditori agricoli presenti sull'area

di vendita, l'offerta più ampia possibile di prodotti locali, in base alla stagionalità, nell'ambito delle seguenti merceologie ammesse:

- vino e distillati
- salumi e carne
- prodotti da forno e pane
- latte e derivati
- miele e derivati
- prodotti trasformati
- frutta e derivati
- verdure e derivati
- lumache
- riso
- olio e derivati
- cereali e farine
- pesci
- piante e fiori
- erbe officinali destinate ad un impiego diverso da quello terapeutico e oli essenziali

Possono partecipare, in subordine agli imprenditori agricoli, altri operatori commerciali ed artigiani ai sensi dell'Articolo 4 del Decreto Ministeriale 20 novembre 2007. Tali operatori saranno selezionati in base a:

- Origine locale: prodotti realizzati o trasformati nel territorio comunale o in zone limitrofe;
- Stagionalità: rispetto del ciclo naturale delle produzioni;
- Tipicità: presenza di elementi tradizionali, culturali o storici riconducibili alla comunità locale;
- Autenticità artigianale: realizzati a mano o in piccole serie, senza produzione industriale di massa;
- Attinenza con quanto riportato all'Articolo 1 del presente regolamento.

#### **Articolo 4 – Selezione degli operatori**

Il Comitato selezionerà i partecipanti seguendo i criteri di cui al precedente art. 3.

Il Comitato nella scelta degli operatori, potrà decidere la rotazione delle presenze al fine di favorire le produzioni stagionali, senza dover garantire la partecipazione agli operatori che hanno maggiori presenze.

Il Comitato potrà escludere temporaneamente e/o definitivamente dall'evento gli operatori che perdono i requisiti o che incorrono in gravi inadempienze.

Il Comitato definirà la data entro la quale la domanda di partecipazione deve essere presentata completa di descrizione dettagliata dei prodotti posti in vendita e dell'attività svolta.

Il Comitato selezionerà i partecipanti in base alla coerenza con gli obiettivi della fiera di cui all'Articolo 1.

Il Comitato definisce le quote di partecipazione in base alla tipologia di operatore.

#### **Articolo 5 – Obblighi e divieti dei venditori**

I Produttori Agricoli ammessi dovranno:

- vendere prodotti provenienti dalla propria azienda;
- per la vendita di prodotti non propri (nei limiti di quanto consentito dalla legge), rispettare il territorio dove ha sede l'azienda (limitandosi a vendere prodotti provenienti da aziende agricole della propria provincia), la stagionalità ed il proprio comparto produttivo;
- indicare in modo chiaro e ben visibile il prezzo dei prodotti in vendita, riferito all'unità di misura del prodotto (litro, chilo, etc.);

- nel caso di vendita di prodotti agricoli non di propria produzione, l'operatore dovrà indicare con appositi cartelli gli eventuali prodotti provenienti da altre aziende agricole e, per tali prodotti, la denominazione e la sede dell'impresa produttrice;
- porre in vendita esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti;
- rispettare le norme in materia igienico-sanitaria, fiscale e tributaria previste per la vendita diretta.

Gli eventuali Operatori dell'artigianato e gli eventuali operatori commerciali ammessi dovranno:

- indicare in modo chiaro e ben visibile il prezzo dei prodotti in vendita, riferito all'unità di misura del prodotto (litro, chilo, etc.);
- porre in vendita esclusivamente prodotti conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti;
- rispettare le norme in materia igienico-sanitaria, fiscale e tributaria previste.

Tutti gli operatori dovranno attenersi alle seguenti prescrizioni:

- è vietato occupare una superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata; è altresì vietato occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito;
- le tende di protezione devono essere collocate ad una altezza non inferiore a 2.20 m.
- è vietato l'uso di impianti sonori;
- è vietato danneggiare, deteriorare manomettere o insudiciare gli impianti del mercato ed il suolo;
- al termine dell'orario di vendita è fatto obbligo di rimuovere e smaltire a propria cura eventuali rifiuti prodotti durante il mercato.
- rispettare gli orari di inizio e termine del mercato di cui all'art. 1.
- essere in possesso dei documenti necessari alla vendita / somministrazione e della Carta di Esercizio aggiornati.

#### **Articolo 6 – Obblighi del soggetto di coordinamento e gestione**

Il Comitato, in quanto soggetto di coordinamento e gestione del mercato, ha l'obbligo di:

- garantire l'organizzazione ed il funzionamento del mercato prevedendo anche attività di comunicazione, promozione e valorizzazione;
- porsi come soggetto referente nei confronti del Comune, dei consumatori e degli organi preposti alla vigilanza;
- esercitare attività di controllo sul rispetto del disciplinare da parte degli operatori, con particolare riferimento a modifiche dell'impresa o dell'attività agricola che possano pregiudicare gli interessi pubblici perseguiti;
- vigilare e predisporre le misure necessarie affinché le attività mercatali non arrechino disturbo ai cittadini, alle attività contermini e alla circolazione;
- collaborare con la Polizia Locale nella verifica delle eventuali infrazioni alle norme e ai Regolamenti del Comune;
- trasmettere al Comune l'elenco degli operatori autorizzati a partecipare al mercato ed ogni eventuale variazione;
- Il Comitato assume a proprio carico gli oneri del canone di occupazione suolo pubblico.

#### **Articolo 7 – Norme generali di funzionamento del mercato**

Agli operatori è consentito l'accesso per le operazioni di carico e scarico delle merci due ore prima dell'inizio del mercato fino ad un'ora dopo la chiusura.

Gli espositori devono essere dotati di propria attrezzatura per l'esposizione e vendita.

I venditori devono tenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature; hanno altresì l'obbligo di differenziare i rifiuti prodotti durante l'attività di vendita. Ciascun operatore al termine dell'attività di

vendita ha l'obbligo di rimuovere ogni eventuale rifiuto prodotto e di smaltirlo presso la propria Azienda secondo la normativa vigente.

#### **Articolo 8 – Attività di controllo sui singoli operatori**

Gli imprenditori agricoli ammessi allo svolgimento del mercato sono tenuti ad attenersi alle prescrizioni indicate nel presente disciplinare, oltre a quelle previste in materia da leggi e regolamenti.

L'attività di vendita svolta nel presente mercato è soggetta al controllo da parte del Comune.

La Polizia Locale accerta il rispetto dei regolamenti comunali in materia, nonché delle disposizioni di cui al Decreto M.I.P.A.A.F. del 20 novembre 2007 e del presente Disciplinare.

L'inosservanza delle presenti norme viene sanzionata ai sensi dell'art. 9 del presente Disciplinare.

#### **Articolo 9 – Sanzioni**

L'inosservanza degli obblighi e divieti previsti dal presente disciplinare saranno sanzionati ai sensi e con le modalità previste dalla normativa vigente e dai Regolamenti comunali.

#### **Articolo 10 – Attività correlate alla vendita**

All'interno del mercato possono essere realizzate attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale locale.

#### **Articolo 11 – Norme transitorie e finali**

Per tutto quanto non previsto nel presente disciplinare trovano applicazione le disposizioni di cui al Decreto delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20/11/2007, al D. Lgs. 18/05/2001 n° 228 e alle altre leggi vigenti in materia.